



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5721 del 2011, proposto da:  
Securpol S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria capogruppo di  
costituendo RTI con le imprese Istituto di Vigilanza Controlpol  
Servizi di Sicurezza S.r.l., Istituto di Vigilanza Metronotte Citta' di  
Cassino S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t.,  
rappresentate e difese dall'avv. Graziano Savo, con domicilio eletto  
presso lo studio dell'avv. Anna Maria Venchi, in Roma, viale  
Mazzini, 142;

***contro***

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pt., rappresentata  
e difesa dagli avv.ti Stefania Ricci, Fiammetta Fusco, Rodolfo  
Mazzei, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna n.27  
(sede dell'Avvocatura Regionale);

ASL di Frosinone, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Diego Perifano, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria, 2, presso il Dott. Alfredo Placidi;

***per l'annullamento***

dei seguenti provvedimenti, relativi alla “Procedura ristretta per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia - sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio distinta in 7 lotti” (la parte ricorrente è interessata al lotto n. 3) – “ASL Frosinone”, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E. del 31.12.2009;

-determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio n. B2221 del 22.3.2011, in Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 21.4.2011;

-gli atti/documenti ad essa determinazione allegati, e cioè:

-comunicazione del Presidente della Commissione del 22.10.2010 al RUP, nella quale si legge: “La Commissione non ritiene possibile procedere alla valutazione dell’offerta tecnica, in quanto risulta priva degli elementi necessari per valutare il dimensionamento della struttura dedicata alla gestione dell’appalto in oggetto”;

-verbali di gara nn. 1, 3 e 5, rispettivamente del 6.9.2010, del 1°10.2010 e del 21.10.2010, in particolare nella parte in cui, nel verbale n. 5 del 21.10.2010, viene disposta l’esclusione dalla gara del RTI ricorrente in quanto: “la Commissione rileva la mancanza di

elementi necessari per consentire la valutazione del dimensionamento della struttura dedicata alla gestione dell'appalto in oggetto, come da nota allegata al presente verbale”;

-ogni e qualsiasi nota allegata al verbale n. 5, compresa quella menzionata nel verbale come ad esso allegata (se ed in quanto diversa dalla comunicazione del Presidente della Commissione del 22.10.2010 al RUO di cui appresso), non nota a parte ricorrente;

-verbale n. 4 del 14.10.2010 in cui si legge :”la commissione, data l'assenza di uno dei componenti, decide di effettuare un'analisi preliminare dei punteggi tecnici così come definiti nella procedura di gara e propedeutici alla successiva fase dell'aggiudicazione per quanto riguarda il punteggio tecnico. La Commissione, inoltre, decide che nella prossima seduta riservata, considerate le offerte ricevute, prenderà in esame le offerte tecniche dei lotti 2 e 3”;

-bando di gara pubblicato in data 25.5.2011 sulla GUCE (Supplemento);

-qualsiasi altro eventuale atto/provvedimento di esclusione da parte della Regione Lazio nei confronti della sopra indicata RTI e/o delle imprese ad essa partecipanti;

-ogni atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, compresi, in quanto occorra, i restanti verbali di gara nn. 6 del 28.10.2010, 7 del 3.11.2010, 8 dell' 11.11.2010, 9 del 18.11.2010, 10 del 25.11.2010, 13 del 17.12.2010 (i verbali nn. 11 e 12 non risultano pubblicati sul BURL);

-e per il risarcimento dei danni per illegittima esclusione e mancata aggiudicazione, mediante reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente monetario per tutto il periodo contrattuale, costituito dal mancato utile (euro 462.961,80), dal danno emergente, dalle spese per la partecipazione alla gara (euro 10.000,00), dalla c.d. perdita di chances (euro 50.000,00) e per il risarcimento del danno all'immagine (euro 50.000,00), con rivalutazione ed interessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della ASL di Frosinone;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il Cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

I. La Regione Lazio, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 31.12.2009, ha indetto una procedura ristretta per l'affidamento, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con periodo di durata dell'appalto fissato in 36 mesi, del servizio integrato di vigilanza,

sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, suddivisa in 7 lotti.

Le società ricorrenti hanno partecipato alla gara predetta in costituenda ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con mandataria-capogruppo Securpol S.r.l., formulando tuttavia offerta esclusivamente per il lotto n. 3, riguardante il servizio di vigilanza mediante piantonamento per la AUSL di Frosinone, per un importo a base di gara pari ad euro, IVA esclusa, 4.629.618,00.

Peraltro, in data 21.10.2010 la Commissione di gara (verbale n. 5) ha rilevato, in sede di esame dell'offerta tecnica dell'ATI Securpol, "la mancanza di elementi necessari per consentire la valutazione dell'offerta" stessa, considerato che, "in particolare, l'offerta non consente la valutazione del dimensionamento della struttura dedicata alla gestione dell'appalto in oggetto, come da nota allegata al presente verbale". Conseguentemente, la Stazione appaltante, con determinazione n. B2221 del Direttore del competente Dipartimento regionale in data 22.3.2011, recependo quanto rilevato dalla Commissione predetta, ha escluso l'ATI Securpol dal prosieguo della procedura relativa al lotto 3 – Azienda USL di Frosinone (per il quale tra l'altro l'istante risultava unica concorrente), e si è anche riservata di indire successivamente una nuova gara per il medesimo lotto (come poi effettivamente avvenuto, giusto relativo bando pubblicato sulla G.U.C.E. del 31.5.2011).

II. Contro gli atti suddetti (e gli altri in epigrafe specificati) insorge l'ATI Securpol davanti a questo TAR, formulando tre articolati motivi di ricorso, contenenti una serie di censure che, nella sostanza, possono così sintetizzarsi: mancanza, insufficienza ed illogicità motivazionale; eccesso di potere per travisamento di fatti, difetto di istruttoria, violazione del bando, del capitolato e del disciplinare tecnico, ingiustizia manifesta e/o disparità di trattamento, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dei prestabiliti criteri di aggiudicazione;

violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, dell'art. 6 della L. n. 241/90, dell'art. 97 Cost., del principio del favor participationis, dei principi di correttezza e buona fede, di trasparenza, veridicità e correttezza amministrativa, illogicità, violazione dell'interesse pubblico all'aggiudicazione, degli atti di gara e dei criteri di aggiudicazione, del giusto procedimento, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ulteriore insufficienza ed illogicità della motivazione, illegittimità derivata, violazione dei principi di speditezza e concentrazione delle operazioni di gara.

In relazione a tali censure controdeducono, con apposite memorie difensive, la ASL di Frosinone e la Regione Lazio. Quest'ultima eccepisce anche la tardività del ricorso. L'istante RTI replica con memoria da ultimo depositata in data 13.2.2012.

Alla pubblica udienza del 22.2.2012, sentiti i difensori presenti per le

parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, il Collegio reputa di poter prescindere dall'eccezione di irricevibilità, rilevando che tutte le censure dedotte, le quali in quanto interconnesse si esaminano congiuntamente, sono comunque prive di fondamento, sulla base delle considerazioni che seguono.

III. Non sussiste, anzitutto, per la disposta esclusione, alcun difetto o insufficienza di motivazione. Invero, il rilievo dell'Amministrazione circa l'impossibilità di procedere alla valutazione dell'offerta tecnica, per mancanza in quest'ultima "degli elementi necessari per valutare il dimensionamento della struttura dedicata alla gestione dell'appalto" costituisce locuzione motivatoria sintetica, ma chiara ed esaustiva. Essa lascia ben intendere quale sia la carenza evidenziata dalla Commissione. Il Capitolato d'onere –che, costituendo componente della *lex specialis*, le imprese del raggruppamento ricorrente non potevano non conoscere - richiedeva infatti, all'art. 8.2, la presentazione, in sede di offerta, di una relazione tecnica contenente la "descrizione dettagliata" del "sistema di fornitura del servizio integrato" con riferimento, tra l'altro, proprio al "dimensionamento della struttura (tipologia, numero di unità/funzioni previste) dedicata alla gestione dell'appalto in oggetto, descrizione delle funzioni operative di organizzazione coordinamento e controllo che si intendono utilizzare per l'erogazione dei servizi". Anche nel Disciplinare tecnico era stabilito poi, all'art. 3, significativamente

titolato “Progetto”, che le ditte concorrenti, “dopo aver valutato attentamente le esigenze delle singole Aziende desunte dalle schede allegate e dal sopralluogo effettuato”, avrebbero dovuto presentare una “dettagliata relazione tecnica contenente tutti i dati necessari per valutare l’offerta sulla base degli elementi qualitativi indicati nell’art. 8.2 del Capitolato Speciale d’Oneri”. Come si vede, ciò che l’Amministrazione richiedeva era la presentazione di un vero e proprio “progetto” relativo all’erogazione del servizio, e la predisposizione, al riguardo, di una “struttura”, ovvero di un’entità organizzativa dotata comunque di una sua specifica conformazione, più o meno complessa, ma in ogni caso diversa dalla semplice sommatoria delle sue singole componenti costitutive, data l’ovvia necessità di un coordinamento e un collegamento di esse finalizzati al soddisfacimento delle esigenze dell’Azienda sanitaria nel modo migliore ritenuto possibile da ciascun concorrente.

IV. Ebbene, a fronte di tali richieste contenute negli atti di gara, il raggruppamento ricorrente si è limitato, nella relazione tecnica, ad una pedissequa descrizione dell’organizzazione stabile (numero totale e qualifiche dei dipendenti, dotazioni di automezzi e attrezzature varie, sistema informatico aziendale, corsi professionali tenuti e accertamenti sanitari praticati) dei singoli istituti di vigilanza partecipanti al raggruppamento stesso. E’ assolutamente carente, però, un riferimento progettuale alla struttura predisposta o da predisporre per lo specifico servizio in appalto. I numeri e dati



forniti costituiscono una mera fotografia del personale e dei mezzi delle singole società, ma non sono, evidentemente, tarati sull'appalto. Mancano dunque, nella relazione tecnica, elementi essenziali per la valutazione dell'offerta, ovvero, a titolo di esempio, un organigramma del personale effettivamente dedicato al servizio, con le specifiche mansioni e funzioni da svolgere in ciascuno dei presidi della AUSL, il numero e la qualifica degli addetti ai diversi turni, l'indicazione dei ruoli e delle figure coinvolte per ciascuna delle attività costituenti il servizio alla stregua del disciplinare tecnico (sorveglianza vera e propria, tenuta dei registri di consegna, informazioni, emergenze, centralino, tenuta e restituzione delle chiavi di uffici e locali tecnici, ecc.). Manca poi la descrizione, richiesta espressamente dal Capitolato, delle "funzioni operative di organizzazione coordinamento e controllo che si intendono utilizzare per l'erogazione dei servizi". La relazione, in proposito non contiene alcun elemento. Né le indicazioni richieste potevano nella specie considerarsi superflue o inutili in ragione del fatto che si trattava, come rimarcano le ricorrenti, di un semplice servizio di "vigilanza mediante piantonamento", dato che nel disciplinare tecnico tale stesso servizio è descritto nelle sue articolazioni e componenti costitutive che sono pur sempre numerose e di una certa complessità (sulla base di elementi sopra già in parte cennati e di altri specificamente descritti all'art. 7.1 del disciplinare stesso), comunque comportando un utilizzo di capitale umano ed economico

di tutto rispetto, e quindi sicuramente da organizzare specificamente in funzione del servizio da rendere nelle varie strutture e presidi della AUSL.

V. La predisposizione di un organigramma operativo-funzionale dedicato al servizio era poi tanto più necessaria in quanto si trattava di creare una struttura operativa nell'ambito di un raggruppamento di imprese, e quindi diversa dalla sommatoria delle strutture organizzative delle singole aziende raggruppate.

L'unico vago e fugace richiamo al servizio in appalto, si rinviene nelle ultime righe della relazione tecnica in questione, ove si dichiara che il servizio verrà espletato da guardie particolari giurate con divisa omologata, tesserino di riconoscimento, arma da fuoco standard e ricetrasmittente portatile, null'altro aggiungendosi, tuttavia, sul numero degli addetti, sulla distribuzione delle mansioni, sulle modalità del servizio. Si tratta insomma di indicazioni veramente troppo generiche e inidonee dunque a concretare quel "minimum" di descrizione del dimensionamento del servizio necessario per la formazione di una offerta valida, tale cioè da poter superare il vaglio preliminare di ammissibilità ed essere ulteriormente considerata, dalla Commissione di gara, nell'ambito della procedura in questione.

Appare anche plausibile, in proposito, la considerazione effettuata dalla amministrazione in sede difensiva e cioè che se il numero totale di guardie giurate indicato nella relazione tecnica dall'ATI ricorrente fosse tutto dedicato al servizio con normali turni di lavoro, ciò

svilupparebbe una prestazione del tutto sproporzionata in eccesso rispetto a quella da rendere, con inattendibilità, in radice, dell'offerta prodotta.

VI. La sufficienza e perspicuità della contestata motivazione sono anche dimostrate, nel caso di cui trattasi, dal fatto stesso che la parte ricorrente mostra di aver in definitiva ben compreso, nel ricorso introduttivo, il rilievo operato dalla amministrazione e i riferimenti ad esso sottesi, difendendosi specificamente nel merito con censure mirate che tuttavia non colgono nel segno. Infatti, anche la doglianza di illogicità della valutazione della stazione appaltante e l'addotta carenza di una clausola di esclusione giustificativa della disposta esclusione, non sono condivisibili.

L'offerta tecnica dell'ATI ricorrente, per le ragioni già dette, era sicuramente carente di elementi costitutivi essenziali per la sua ammissibilità ed inevitabilmente, quindi, è stata esclusa dalla gara. Non vi è stato alcun difetto di istruttoria o alcun fraintendimento o erronea valutazione della relazione tecnica stessa, che è stata invece valutata nella sua esatta ed obiettiva consistenza, con le conseguenze che legittimamente l'Amministrazione ne ha tratto. Al riguardo, d'altra parte, la citata disposizione (art. 8.2) del Capitolato speciale prescriveva, a pena di esclusione, che nella busta n. 2, doveva essere contenuta, tra l'altro, una relazione tecnica con "descrizione dettagliata del sistema di fornitura del servizio integrato" e "dimensionamento della struttura.....dedicata alla gestione

dell'appalto...". Donde la legittimità dell'esclusione, per carenza di tali elementi. Se anche poi si volesse ritenere che tale clausola di esclusione espressamente si riferiva solo alla presentazione della relazione tecnica e non al contenuto di questa, ugualmente la decisione dell'Amministrazione rimarrebbe corretta, dato che un documento privo degli elementi essenziali, al punto da non poter essere valutato, come nel caso in esame, equivale ad un documento insussistente. Risulta del resto chiaramente, da tale disposizione, come anche dall'art. 3 del Disciplinare tecnico, che i "dati qualitativi indicati nell'art. 8.2 del Capitolato", da riportarsi in una "dettagliata relazione tecnica", sono definiti come "necessari per valutare l'offerta". Sicchè la carenza totale dei dati riferiti al ripetuto "dimensionamento della struttura" dedicata all'appalto, ha ineluttabilmente comportato l'esclusione delle ricorrenti dalla procedura di affidamento di cui trattasi.

VII. In ogni caso, dunque, l'operato dell'Amministrazione appare del tutto coerente coi principi generali regolanti le procedure di selezione dei contraenti di appalti pubblici e che impongono, anche in assenza di clausole espresse, l'esclusione delle offerte che non presentino il contenuto minimo prescritto per la partecipazione alla gara.

E' stato infatti significativamente affermato, in giurisprudenza, in una fattispecie analoga a quella in esame, che anche in mancanza di una clausola espressa di esclusione, la commissione di gara ha correttamente operato nel disporre l'esclusione dell'offerta, invece di

assegnarle punti zero in sede di valutazione (cfr. CdS, V, n. 2402 del 21.4.2009). In casi del genere viene infatti in rilievo, “non un profilo di ordine formale od esegetico della clausola del bando, ma un profilo del tutto sostanziale concernente la stessa finalità perseguita dalla stazione appaltante con la indizione della gara, con riflessi nella par condicio dei concorrenti” (v. decisione predetta), che impone appunto l’esclusione dell’offerta. Pertanto non avrebbe senso (come invece pretenderebbe anche l’ATI in questa sede ricorrente), l’attribuzione, semmai, di un punteggio di zero limitato alla voce contestata, poiché in questi casi tale punteggio consentirebbe paradossalmente al concorrente (e nel caso che ne occupa avrebbe consentito all’ATI istante) di partecipare alla gara ed in ipotesi di risultarne vincitrice (tra l’altro l’ATI suddetta era unico concorrente all’affidamento del lotto 3), pur in presenza di un’offerta carente del contenuto minimo prescritto, quindi inattendibile in radice e da escludere.

VIII. La giurisprudenza stessa, del resto, ha più volte avuto modo di rilevare in fattispecie similari, con un orientamento del tutto condivisibile, che in capo alla stazione appaltante, a prescindere da una regola esterna dettata da disposizioni di legge, di regolamento o di bando di gara, residua pur sempre un margine di discrezionalità tecnica che, con prudente apprezzamento, può investire le componenti dell’offerta nella loro serietà e congruità in relazione all’oggetto specifico della gara e che consente di disporre l’esclusione

di offerte che presentino all'evidenza aspetti di abnormità ed inattendibilità (v. ripetuta decisione, nonché Cons. Stato, VI, 12 luglio 2007 n. 3946 e TAR Lazio, Roma, III ter, n. 10825/2007).

In sostanza non può non essere riconosciuto in capo alla amministrazione, che ha fissato nel bando di gara una serie di prescrizioni finalizzate al raggiungimento dei propri interessi pubblicistici e si è autovincolata al loro contenuto, la possibilità di disporre la esclusione, oltre che per ragioni di carattere formale, anche per violazioni sostanziali da parte delle concorrenti.

IX. In ordine poi alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altro partecipante, nel lotto 2, alla gara indetta dalla regione Lazio con il medesimo bando, rileva il Collegio che si tratta anche in questo caso di doglianza priva di fondamento, dato che, come giustamente rimarca e documenta la Regione Lazio in sede difensiva, nel verbale n. 5 la Commissione ha rilevato per l'altra concorrente cui si riferisce la parte ricorrente, la sussistenza dei requisiti minimi sostanzialmente esclusi invece per la ricorrente stessa. La Commissione ha evidenziato invero che detta concorrente “presenta un modello organizzativo efficace in cui funzioni e servizi sono dettagliatamente descritti e rappresentati. Le soluzioni individuate per le attività di coordinamento e controllo, tra cui il portale di governo, risultano più che adeguate alla gestione del servizio”; ed ancora, che “la tipologia contrattuale e il livello contrattuale del personale dedicato al servizio evidenziano un’offerta molto

apprezzabile”. D'altra parte, rimarca ancora l'Amministrazione che solo dall'indice della relazione tecnica di detta concorrente emerge la puntuale descrizione del servizio offerto, stante anche la grande differenza quantitativa del numero di pagine delle due relazioni in questione, 6 pagine per la relazione dell'ATI ricorrente e 348 per quella assunta a termine di comparazione.

X. Con ulteriori profili di doglianza l'istante RTI assume poi che, prima di disporre l'esclusione, si sarebbero dovuti chiedere chiarimenti al concorrente, in applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, del dovere di soccorso e del principio del favor participationis, ovvero si sarebbe dovuto fare applicazione dell'art. 6 della legge n. 241/90 che impone l'accertamento d'ufficio dei fatti da parte dell'Amministrazione, l'adozione di ogni misura per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria, la richiesta del rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee e incomplete.

Anche tali assunti non possono essere condivisi, alla stregua delle seguenti considerazioni:

a) l'art. 46 del Codice dei contratti pubblici, nel configurare il poterdovere di soccorso della stazione appaltante nei confronti dei concorrenti, dispone che le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Tale possibilità di richiesta di integrazioni o chiarimenti è peraltro sancita nei limiti previsti dai precedenti articoli da 38 a 45,

che riguardano i requisiti di partecipazione e di qualificazione, ossia i requisiti soggettivi del concorrente, e non può essere estesa alle offerte tecniche, perché si lederebbero i principi di par condicio e di corretta conduzione della fase di esame delle offerte, se si rendesse ammissibile un'offerta che sarebbe altrimenti inammissibile o anche solo se si rendesse l'offerta degna di maggior punteggio in virtù dell'integrazione;

b) i chiarimenti sulle offerte possono essere chiesti solo nel subprocedimento di verifica di anomalia, ossia dopo che è stata stilata una graduatoria delle offerte, e in relazione alla migliore classificata occorre accertare se essa sia o meno attendibile. Inoltre, i chiarimenti e persino le integrazioni delle offerte possono essere chiesti in specifiche procedure quali il dialogo competitivo e la procedura negoziata, dove vi è un dialogo tra stazione appaltante e concorrenti e i chiarimenti e le integrazioni vengono chiesti a tutti i concorrenti, ma al di fuori di tali ipotesi non è prevista un'interlocuzione tra stazione appaltante e concorrenti nella fase di valutazione delle offerte (v. CdS; VI, n. 9577/2010);

c) vero è che ai sensi dell'art. 6, l. n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ma tale potere va esercitato con assoluta cautela nelle procedure concorsuali ad evidenza pubblica, per le esigenze di par condicio, trasparenza e rigore formale, da cui esse, a tutela dell'interesse pubblico, sono caratterizzate. E quindi, non può



essere esercitato da parte dell'amministrazione un potere di soccorso per consentire all'offerente di sanare invalidità o irregolarità; - non può essere esercitato da parte dell'amministrazione un potere di soccorso per consentire all'offerente di chiarire aspetti dell'offerta che si presentano oscuri per colpa dell'offerente stesso, vale a dire perché l'offerente, pur potendo essere chiaro, non lo è stato; - può essere esercitato da parte dell'amministrazione un potere di soccorso per consentire all'offerente di chiarire aspetti dell'offerta già in sé completa e valida, quando l'oscurità o lacuna non è imputabile all'offerente, ma ad una non chiara formulazione della legge di gara; - in nessun caso può consentirsi una modifica dell'originaria offerta, che si tradurrebbe in una nuova manifestazione di volontà negoziale;

d) nel caso di specie la *lex specialis* era chiara nell'imporre il contenuto omesso dell'offerta tecnica. Consentire dunque l'integrazione di tale offerta avrebbe comportato un'inammissibile riformulazione dell'offerta stessa al di fuori dei termini e delle possibilità consentiti;

e) né ad opinare diversamente, nella specie, poteva indurre il fatto che per la procedura cui l'ATI ricorrente partecipava (riferita al lotto 3), l'ATI stessa era unico partecipante in gara, dato che la Stazione appaltante è tenuta comunque, nelle procedure ad evidenza pubblica, al rigoroso rispetto della legge e dei principi ordinamentali vigenti in *subiecta materia*, senza possibilità di eccezioni o di deroghe che si risolverebbero comunque in favoritismi inammissibili (ad esempio,

nel caso di cui trattasi, anche rispetto soltanto ai partecipanti agli altri lotti del medesimo complessivo bando di gara) e, dunque, in cause di sicura illegittimità;

f) né, a fronte di tali esigenze irrinunciabili di rispetto della legge, può valere un ipotetico interesse (da considerarsi, nel caso in esame, comunque recessivo) all'economicità dell'azione amministrativa, al completamento della procedura e all'aggiudicazione della gara.

XI. Quanto alla censura di violazione del principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara, è anch'essa destituita di fondamento, trattandosi di un principio tendenziale dal quale, nella specie, a fronte di una gara per numerosi lotti, la stazione appaltante non si è eccessivamente, ingiustificatamente e quindi patologicamente discostata, essendo intercorso un lasso di tempo di soli 20 gg. tra l'apertura della busta con l'offerta tecnica della ricorrente (verbale n. 3 del 1°10.2010) e l'esclusione dell'offerta stessa (verbale n. 5 del 21.10.2010) essendovi stata nel frattempo altra riunione della Commissione (14.10.2010) che legittimamente si è limitata, per l'assenza di uno dei componenti, ad un'analisi (evidentemente di approfondimento informale e certamente non lesiva per l'RTI ricorrente) “dei punteggi tecnici così come definiti nella procedura di gara e propedeutici alla successiva fase dell'aggiudicazione”). Né d'altra parte l'ATI ricorrente lamenta che vi sia stata manomissione o pericolo di manomissione documentale nel lasso di tempo intercorso fino all'esame della posizione specifica

dell'istante (la quale non contesta infatti la circostanza che la relazione tecnica esaminata dalla Commissione sia effettivamente quella presentata dall'ATI stessa).

XII. Per ciò che attiene poi all'asserita mancata comunicazione dell'esito della gara di cui trattasi al RTI ricorrente, anche a non voler considerare quanto in contrario affermato dalla amministrazione, se ne rileva l'ininfluenza, ex se, ai fini della legittimità della procedura, atteso che della sua esclusione la ricorrente ha avuto comunque notizia e conoscenza, a tal punto da potersi gravare adeguatamente avverso la relativa determinazione.

XIII. Quanto, infine, alla generica impugnazione del bando di gara pubblicato in data 25.5.2011 sulla G.U.C.E. e riguardante l'indizione di nuova gara per il medesimo lotto (AUSL di Frosinone) di cui trattasi, si rileva, anzitutto, che alla ricorrente, legittimamente esclusa dalla gara precedente, non può essere riconosciuto, in dipendenza semplicemente di tale esclusione, un interesse a contestare la gara successiva. Ed in ogni caso, occorre evidenziare che la diminuzione notevole dell'importo a base della nuova gara (che la ricorrente afferma essere incomprensibile anche in considerazione che la gara stessa ha ad oggetto un più articolato e complesso servizio) trova invece plausibile spiegazione nelle circostanze, riscontrabili per tabulas, che il numero di ore di servizio nella nuova gara è stato fortemente diminuito (70.080 ore in luogo delle 220.458 ore precedentemente previste) e che è inferiore il numero dei presidi per

i quali, in base al nuovo bando di gara, si dovrà svolgere il servizio stesso.

XIV. Alla stregua delle superiori considerazioni, va respinto il ricorso in epigrafe, anche ovviamente per l'aspetto risarcitorio.

La particolarità delle questioni sollevate e trattate induce tuttavia il Collegio a compensare, tra le parti, spese ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge lo stesso.

Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)